

Legge
sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi
 (del 14 marzo 1979)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi del 6 ottobre 2006;
 - la Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili del 13 dicembre 2002;
 - la Legge sulla pedagogia speciale del 15 dicembre 2011;¹
- visto il messaggio del 25 gennaio 1979 n. 2357 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capitolo I
Principi generali

Campo di applicazione

Art. 1 ¹Lo Stato assicura l'integrazione sociale e professionale degli invalidi ed attua a tal uopo i provvedimenti previsti da questa legge.

²I provvedimenti fondati su questa legge sono complementari rispetto a quelli garantiti dalla legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (in seguito: LAI).²

³Questa legge è applicabile in quanto non siano garantiti provvedimenti fondati sulla Legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni, sulla Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, sulla Legge sull'assistenza e la cura a domicilio e sulla Legge sulla pedagogia speciale.³

Scopo

Art. 2⁴ Lo Stato promuove e coordina la realizzazione di strutture, l'organizzazione di servizi, le risorse disponibili sul territorio e l'applicazione dei provvedimenti necessari all'integrazione sociale e professionale degli invalidi:

- a) con iniziative proprie;
- b) con la concessione di sussidi agli enti pubblici e privati riconosciuti che assumono iniziative o che svolgono un'attività nel quadro di questa legge.

Pianificazione cantonale

Art. 2a⁵ ¹Al fine di garantire un'adeguata risposta ai differenti bisogni e un'equa distribuzione dell'offerta, il Consiglio di Stato rileva i bisogni esistenti e fissa l'ordine di priorità degli interventi da sostenere.

²Il Dipartimento elabora la pianificazione cantonale, sentiti gli enti e le associazioni interessate, e la sottopone almeno ogni 4 anni al Consiglio di Stato per l'approvazione. La pianificazione approvata viene trasmessa per informazione al Gran Consiglio.

Definizione

a) Invalido⁶

¹ Ingresso modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007, 710.

² Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

³ Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedenti modifiche: BU 2005, 457; BU 2007, 710.

⁴ Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

⁵ Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

⁶ Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

Art. 3⁷ 1È considerato invalido secondo questa legge chi permanentemente o in modo presumibilmente duraturo, per impedimento congenito, sopravvenuto o di origine traumatica, si trovi in condizioni fisiche, mentali o psichiche menomate e tali da pregiudicare la propria autonomia; in particolare: capacità di guadagno, svolgimento delle attività di vita quotidiane, relazioni sociali, spostamenti, formazione e perfezionamento.

2Possono beneficiare delle prestazioni della Legge, gli invalidi residenti nel Cantone.

b) Istituti per invalidi

Art. 3a⁸ Sono considerati istituti per invalidi i laboratori, i centri diurni, gli appartamenti protetti, le case, altre strutture ad uso sociale e collettivo, destinati ad ospitare invalidi.

c) Servizi di integrazione

Art. 3b⁹ Sono servizi di integrazione sociale e professionale quelli organizzati da enti (enti di integrazione), che offrono segnatamente le prestazioni seguenti: consulenza e assistenza agli invalidi, ai loro famigliari ed enti; corsi e iniziative destinati a sviluppare le attitudini degli invalidi; formazione; altre attività e progetti.

Autorizzazione d'esercizio ad istituti per invalidi

Art. 3c¹⁰ 1Per l'avvio e la gestione di istituti per invalidi è necessaria l'autorizzazione dal Dipartimento competente.

2L'istituto per invalidi può accogliere invalidi soltanto dopo l'ottenimento dell'autorizzazione.

3L'autorizzazione è concessa agli istituti che adempiono a requisiti qualitativi e economici, in particolare di tipo logistico, finanziario, organizzativo, e nell'ambito della gestione degli ospiti e del personale.

4Il regolamento stabilisce i requisiti e la procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione.

5Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato; contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

6Il Consiglio di Stato può in ogni tempo revocare l'autorizzazione qualora i requisiti per il suo rilascio non siano più adempiuti; contro la decisione di revoca è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Riconoscimento degli istituti per invalidi e degli enti di integrazione ai fini del sussidiamento

Art. 3d¹¹ 1Il Dipartimento competente può riconoscere gli istituti per invalidi gestiti da enti pubblici o privati, che sono in possesso dell'autorizzazione d'esercizio, che rispondono ad un bisogno ai sensi dell'art. 2a e che adempiono ai requisiti imposti dalla Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi.

2Il Dipartimento può inoltre riconoscere enti per i servizi di integrazione organizzati ai sensi dell'art. 3b, che rispondono a differenti bisogni del territorio, garantiscono prestazioni di qualità e operano nel rispetto dei principi di economicità, secondo criteri di adeguatezza ritenuti dal Dipartimento.

3Il Consiglio di Stato può prevedere ulteriori requisiti e determina la procedura e la documentazione necessaria per la domanda di riconoscimento.

4Il Consiglio di Stato può revocare il riconoscimento di un istituto o di un ente di integrazione qualora venissero a mancare i presupposti stabiliti dalla legge.

5Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

6Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Postulato generale

Art. 4 L'integrazione secondo questa legge deve svilupparsi e tradursi:

a) nel rispetto della dignità e della personalità dell'invalido;

⁷ Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

⁸ Art. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007, 710.

⁹ Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

¹⁰ Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

¹¹ Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31; precedente modifica: BU 2007, 710.

- b) nell'impegno in un'azione permanente di terapia, d'educazione e di socializzazione;
- c) nella possibilità di svolgere lavoro creativo e non alienante;
- d) nella garanzia di un'equa remunerazione e di previdenze sociali adeguate.

Capitolo II

Centro cantonale d'accertamento e di formazione professionale e sociale¹²

Funzioni

Art. 5¹³ Il Centro cantonale d'accertamento e di formazione professionale e sociale (in seguito: CAFPS) svolge funzioni di:

- a) accertamento professionale;
- b) orientamento professionale;
- c) prima formazione professionale;
- d) riformazione professionale;
- e) collocamento;

ai sensi della legge sull'AI, in collaborazione con gli organi dell'AI.

Sede e organizzazione

Art. 6 Il CAFPS ha sede a Gerra Verzasca. Possono essere istituite sottosedì regionali.¹⁴

²L'organizzazione interna del CAFPS è stabilita mediante regolamento approvato dal Consiglio di Stato.¹⁵

³Rimangono riservate le disposizioni legali ed esecutive della LAI.¹⁶

Capitolo III

Provvedimenti

Provvedimenti generali

a) per gli istituti per invalidi¹⁷

Art. 7¹⁸ Sono considerati provvedimenti generali di integrazione sociale e professionale degli invalidi:

- a) la costruzione, la ricostruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento di istituti per invalidi;
- b) l'acquisto o la locazione di edifici, stabilimenti, appartamenti e locali adattabili a istituti per invalidi, nonché l'acquisto di attrezzature di base;
- c) l'acquisto di altre attrezzature e dell'arredamento per l'abitazione, l'occupazione e la ricreazione degli istituti specificati sub a) e b);
- d) il finanziamento delle spese d'esercizio degli istituti specificati sub a) e b);
- e) ...;
- f) ...

b) per gli enti di integrazione

Art. 7a¹⁹ Sono considerati provvedimenti generali di integrazione sociale e professionale degli invalidi l'istituzione e il finanziamento di servizi d'integrazione promossi da enti riconosciuti.

Provvedimenti particolari

¹² Titolo modificato dal DL 11.10.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 411.

¹³ Art. modificato dal DL 11.10.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 411.

¹⁴ Cpv. modificato dal DL 11.10.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 411.

¹⁵ Cpv. modificato dal DL 11.10.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 411.

¹⁶ Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

¹⁷ Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

¹⁸ Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710; precedenti modifiche: BU 1999, 32; BU 2001, 259.

¹⁹ Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

Art. 8²⁰ 1Sono considerati provvedimenti particolari d'integrazione sociale e professionale degli invalidi:

- a) l'assunzione dei costi supplementari derivanti dalla creazione di possibilità di occupazione presso aziende, uffici, economie domestiche individuali o collettive ecc.;
- b) l'assunzione dei costi supplementari derivanti da soluzioni d'abitazione, di sostegno e di ricreazione;
- c) la partecipazione finanziaria agli oneri derivanti da collocamenti di invalidi in istituti riconosciuti da altri cantoni.

2...

Collaborazione degli enti pubblici

Art. 9 Nella gestione degli enti pubblici devono essere favorite l'integrazione e le attività professionali degli invalidi, segnatamente mediante l'assunzione di persone invalide e l'assegnazione di commesse a centri e laboratori per invalidi.

Collaborazione degli enti sussidiati

Art. 10 1La concessione di sussidi e aiuti cantonali e comunali, l'appalto di opere pubbliche e le delibere di forniture allo Stato possono essere subordinate all'impegno dell'assegnatario, secondo modalità da stabilire caso per caso, ad assumere persone invalide al beneficio di provvedimenti di reintegrazione sociale o professionale in virtù di questa legge.

2L'obbligo di assumere persone invalide può essere invece assolto mediante l'impegno dell'assegnatario ad affidare l'esecuzione di lavori o di fasi del processo produttivo a centri e laboratori per invalidi.

Scelta dei provvedimenti

Art. 11 1Nella scelta dei provvedimenti deve essere data la precedenza a quelli che più favoriscono l'integrazione dell'invalido nella società; di regola, si può optare per l'accoglimento in istituto solo dopo avere sperimentato senza esito positivo altri provvedimenti o quando possano essere escluse altre soluzioni.²¹

2Nei casi suscettibili di evoluzione deve essere facilitato il passaggio da strutture di lavoro e d'abitazione protette a soluzioni che favoriscono l'indipendenza e l'autonomia dell'invalido.

Capitolo IV **Sussidiamento**

Sussidi:

a) per la costruzione, ricostruzione, ampliamento, ammodernamento, l'acquisto di immobili e di attrezzature di base²²

Art. 12²³ 1Per i provvedimenti di cui all'art. 7, lett. a) e b) può essere concesso un sussidio sino ad un massimo del 70% della spesa riconosciuta finanziabile.

2...

3Nella commisurazione dei sussidi si deve tener conto della capacità finanziaria del beneficiario, di eventuali sussidi concessi da altri enti e delle esigenze della pianificazione cantonale.

b) per l'esercizio e l'acquisto di arredamento, attrezzature e simili;

aa) principio²⁴

²⁰ Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710; precedente modifica: BU 1999, 33.

²¹ Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

²² Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

²³ Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710; precedente modifica: BU 2001, 259.

²⁴ Nota marginale modificata dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 259.

Art. 13^{25 26} 1Per principio il finanziamento dei provvedimenti menzionati all'art. 7 lett. c) e d) è assicurato da tutte le entrate d'esercizio e dal contributo globale dello Stato.

2Il contributo globale è calcolato annualmente dal Consiglio di Stato sulla base dei compiti attribuiti all'ente sussidiato mediante contratto di prestazione e della relativa attività e nel rispetto delle disposizioni legali e degli accordi tariffali vigenti.

3Il contributo globale è fisso e rimane acquisito all'ente sussidiato. Esso viene versato a rate.

ba) determinazione del contributo globale

Art. 13a²⁷ 1Nel calcolare il contributo globale il Consiglio di Stato tiene in particolare conto delle seguenti entrate:

- a) rette e tariffe praticate nei confronti degli ospiti secondo l'art. 18;
- b) le prestazioni assicurative particolari (oltre alle rendite) previste dalle leggi sull'AVS, sull'AI e sulle PC;
- c) altre partecipazioni derivanti da accordi con assicurazioni malattia o infortunio;
- d) i redditi del patrimonio dell'istituto per invalidi come pure una quota parte delle elargizioni o donazioni di enti pubblici o privati.

2Per quanto riguarda le spese computate il Consiglio di Stato può riconoscere, tenuto conto della capacità finanziaria del beneficiario, gli interessi e gli ammortamenti ipotecari effettivamente versati a terzi, nei limiti stabiliti dal Regolamento.

Art. 14 ...²⁸

c) per i servizi di integrazione²⁹

Art. 14a³⁰ 1Per principio il finanziamento dei provvedimenti di cui all'art. 7a è assicurato da tutte le entrate d'esercizio e dal contributo fisso dello Stato.

2Il contributo fisso è stabilito annualmente a preventivo mediante decisione del Consiglio di Stato e non può superare il 75% delle spese riconosciute.

d) ...

Art. 15 ...³¹

e) per i provvedimenti particolari

Art. 15a³² 1Per i provvedimenti di cui all'art. 8 lett. a) e b), può essere concesso un contributo fisso, stabilito a preventivo, sino ad un massimo del 75% delle spese riconosciute.

2Per i provvedimenti di cui all'art. 8 lett. c) il sussidio viene concesso tenuto conto del costo del collocamento unitamente alla partecipazione del beneficiario.

Diritto ai sussidi

Art. 15b³³ 1L'erogazione dei sussidi di cui agli art. 12, 13 e 14a è subordinata al riconoscimento giusta l'art. 3d.

2Per gli istituti di nuova creazione i sussidi di cui all'art. 12 sono subordinati ad una decisione di riconoscimento preliminare da parte del Dipartimento competente.

3L'erogazione dei sussidi di cui all'art. 15a, è subordinata ad una verifica della copertura del fabbisogno sul territorio.

²⁵ Art. modificato dalla L 5.6.2001; in vigore dal 3.8.2001 - BU 2001, 259; precedente modifica: BU 1988, 363.

²⁶ Entrata in vigore generalizzata dal 1.1.2006 - BU 2005, 354.

²⁷ Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

²⁸ Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710; precedenti modifiche: BU 1999, 32; BU 2001, 259; BU 2005, 354.

²⁹ Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

³⁰ Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710; precedenti modifiche: BU 2001, 259; BU 2005, 354.

³¹ Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

³² Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

³³ Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

⁴Nell'assunzione del personale, gli istituti per invalidi e gli enti di integrazione riconosciuti ai sensi dell'art. 3d, a parità di requisiti e qualifiche e salvaguardando gli obiettivi aziendali, danno la precedenza alle persone residenti, purché idonee a occupare il posto di lavoro offerto. Essi tengono in debita considerazione candidature di chi si trova in disoccupazione o al beneficio dell'assistenza.³⁴

⁵La sottoscrizione di un contratto di prestazione, nella misura in cui i rapporti di impiego non sono disciplinati da normative di diritto pubblico, è subordinata alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro usuali del settore da comprovare tramite l'attestazione di adesione a un contratto collettivo di lavoro (CCL) o, nel caso in cui l'istituto non ne avesse sottoscritto uno, la certificazione emanata dalla commissione paritetica del settore che, come da mandato conferito dal Consiglio di Stato, attesti la conformità dei contratti individuali.³⁵

Istanze di sussidio³⁶

Art. 16³⁷ 1...³⁸
2...³⁹

³Il regolamento d'applicazione della legge stabilisce i modi di presentazione delle istanze di sussidio e la documentazione necessaria.

4...⁴⁰

Verifiche economiche, quantitative e qualitative dei provvedimenti sussidiati⁴¹

Art. 17⁴² 1Le informazioni di tipo economico, quantitativo e qualitativo relative ai provvedimenti erogati in base a questa Legge devono essere sottoposti all'approvazione del Dipartimento competente.

2Il Dipartimento può ordinare le opportune verifiche, ispezioni e revisioni e dare le istruzioni necessarie.

Approvazione di tariffe e rette

Art. 18 Gli istituti ed i servizi beneficiari di sussidi a' termini degli articoli precedenti soggiacciono all'obbligo dell'approvazione preventiva di tariffe e rette da parte del Dipartimento.

Restituzione dei sussidi⁴³

Art. 19 1Il Consiglio di Stato, entro 20 anni dalla concessione, ordina la restituzione dei sussidi, dedotto il 5% per ogni anno d'esercizio:

- a) quando il sussidio sia stato usato per uno scopo diverso da quello per cui fu concesso;
- b) quando il beneficiario non si attenga alle disposizioni di questa legge e delle relative norme d'applicazione ed alle condizioni specifiche stabilite in funzione della loro esecuzione;
- c) quando le strutture o le attrezzature sussidiate siano destinate ad altro scopo o alienate;
- d) quando il sussidio sia stato ottenuto con motivazione infondata, inventiera o con documentazione falsa.

2...⁴⁴

³È riservata l'azione penale.

Ipoteca legale

³⁴ Cpv. introdotto dalla L 24.6.2019; in vigore dal 1.7.2020 - BU 2020, 197.

³⁵ Cpv. introdotto dalla L 9.12.2019; in vigore dal 1.4.2020 - BU 2020, 107.

³⁶ Nota marginale modificata dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14; precedenti modifiche: BU 2007, 710; BU 2009, 31.

³⁷ Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

³⁸ Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14.

³⁹ Cpv. abrogato dal DL 4.11.2013; in vigore dal 1.2.2014 - BU 2014, 14.

⁴⁰ Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31.

⁴¹ Nota marginale modificata dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

⁴² Art. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

⁴³ Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31.

⁴⁴ Cpv. abrogato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 31.

Art. 20⁴⁵ 1A garanzia della restituzione dei sussidi alle spese di investimento è istituita un'ipoteca legale che richiede per la sua validità l'iscrizione nel registro fondiario.
2L'ipoteca ha una durata di 20 anni dal momento della concessione del sussidio e il suo grado è determinato dalla data dell'iscrizione.

Capitolo V Organizzazione, vigilanza

Autorità competenti:

a) Consiglio di Stato

Art. 21 1Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi.

2Esso è in particolare competente a:

- a) stabilire le norme d'applicazione della legge;
- b) ...;
- c) designare il Dipartimento competente;
- d) applicare la Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi del 6 ottobre 2006.⁴⁶

b) Dipartimento

Art. 22 1Il Dipartimento attende all'esecuzione e al coordinamento dei provvedimenti previsti da questa legge ed ha le competenze che non siano espressamente conferite ad altre Autorità.

2In particolare, il Dipartimento:

- a) ...;
 - b) controlla periodicamente il rispetto delle condizioni di autorizzazione e riconoscimento;
 - c) propone i provvedimenti di cui agli art. 7, 7a e 8;
 - d) ...;
 - e) sollecita l'applicazione dell'art. 9 in riferimento ai casi concreti;
 - f) ...;
 - g) cura l'informazione circa i problemi dell'integrazione degli invalidi.⁴⁷
- 3...⁴⁸

Commissione consultiva

Art. 23 1Il Consiglio di Stato nomina ogni quadriennio una Commissione per l'integrazione degli invalidi.

2La Commissione è organo consultivo del Dipartimento competente. In particolare essa è chiamata ad esprimere avviso sulla pianificazione cantonale giusta l'art. 2a e su questioni riguardanti le scelte di politica sociale in favore delle persone invalide.⁴⁹

3Essa può essere chiamata a contribuire allo sviluppo delle relazioni fra istituti d'integrazione ed istanze imprenditoriali e sindacali.

4Le competenze ed il funzionamento della Commissione sono ulteriormente precisati dal regolamento d'applicazione.

Rappresentanza dello Stato

Art. 24 Allo Stato dev'essere garantita la facoltà di designare un suo rappresentante a far parte dell'organo amministrativo degli istituti sussidiati.

Capitolo VI Norme finali

⁴⁵ Art. modificato dalla L 27.6.2012; in vigore dal 1.1.2012 - BU 2012, 473.

⁴⁶ Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

⁴⁷ Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

⁴⁸ Cpv. abrogato dal DL 11.10.2004; in vigore dal 3.12.2004 - BU 2004, 411.

⁴⁹ Cpv. modificato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

875.100

Art. 25 ...⁵⁰

a) ...

Art. 25a ...⁵¹

b) ...

Art. 25b ...⁵²

c) strategia cantonale

Art. 25c⁵³ Il Dipartimento è l'autorità competente ad allestire e definire i contenuti della strategia cantonale giusta l'art. 10 della Legge federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione degli invalidi del 6 ottobre 2006.

Entrata in vigore

Art. 26 ¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum questa legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato stabilisce la data dell'entrata in vigore.⁵⁴

Pubblicata nel BU **1979**, 173.

⁵⁰ Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

⁵¹ Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007, 710.

⁵² Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007, 710.

⁵³ Art. introdotto dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 710.

⁵⁴ Entrata in vigore: 1° luglio 1979 - BU 1979, 173.